

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23142/2025 R.G. proposto da:

Guema s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cattarulla, domicilio digitale:  
stefanocattarulla@ordineavvocatiroma.org

-ricorrente-

contro

Yoda SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata da Intrum Italy s.p.a. giusta procura speciale in atti, in  
persona del procuratore dott. Antonello Testa, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Antonio Umberto Petraglia, domicilio digitale:  
antonioumbertopetraglia@ordineavvocatiroma.or

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1995/2025  
depositata il 01/04/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalla  
Consigliera Paola Vella.

**FATTI DI CAUSA**

1. — Con sentenza n. 18389/2020 il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta da Gecom 2010 s.r.l. in liquidazione (poi fusa per incorporazione in Guema s.r.l.) e dai suoi fideiussori (Impresa Antonio Papagni s.r.l. e Federico Papagni) avverso il decreto ingiuntivo n. 24134/2017 di € 384.534,25 ottenuto nei loro confronti da Intesa Sanpaolo s.p.a., che nelle more del giudizio ha ceduto il credito a Yoda SPV s.r.l., rappresentata da Intrum Italy s.p.a.

1.1. — Nel 2021 Guema s.r.l. è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, poi omologato, nel quale il suddetto credito è stato inserito per € 384.534,25, e successivamente pagato nella misura di € 38.543,42 in forza della falcidia concordataria al 10%.

1.2. — Frattanto, la Corte d'appello di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo e, sulla scorta di C.T.U. tecnico-contabile, ha ridotto il credito di Yoda SPV s.r.l. ad € 295.760,14.

1.3. — All'udienza del 23.12.2024 gli appellanti hanno così precisato le conclusioni: *«Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: In via principale: dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per invalidità, inefficacia ed estinzione del credito e delle fideiussioni e/o per inesistenza del credito e per tutti i motivi esposti nelle note conclusive in atti. In via subordinata: previa dichiarazione dell'estinzione del credito nei confronti di Guema in liquidazione s.r.l. decurtare il debito dei garanti rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, in considerazione delle risultanze della C.T.U. tecnico contabile e del pagamento ricevuto dalla cessionaria nell'ambito della procedura di concordato preventivo n.36/2021 Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Alessandro Coluzzi, il quale si dichiara antistatario».*

1.4. — La corte d'appello ha reso, sul punto, la seguente motivazione: *«Ciò premesso, gli appellanti hanno depositato, con le note conclusive, documentazione dalla quale risulta che, pendente il giudizio di appello, GUEMA S.R.L. in liquidazione è stata ammessa al concordato*

*preventivo. Assumono altresì l'avvenuta corresponsione della somma di €. 38.453,42 ricevuta dalla cessionaria YODA SPV s.r.l. nell'ambito della procedura di concordato preventivo N.36/2021 del Tribunale di Roma cui la stessa Guema s.r.l. in liquidazione è stata ammessa. (...) Nelle note depositate il 27.2.2025, YODA SPV s.r.l. ha confermato l'avvenuto pagamento della somma di euro 38.453,42. In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rimane fermo il debito degli appellanti nella misura accertata dal CTU pari ad € 295.760,14 (334.213,56 - 38.453,42) con interessi come richiesti, dalla domanda al saldo».*

Di qui il seguente dispositivo: «(...) condanna gli appellanti al pagamento in favore di YODA SPV S.r.l. rappresentata da INTRUM ITALYS.P.A. della somma di euro 295.760,14 con interessi (...)».

2. — Guema s.r.l. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui Intrum Italy s.p.a., quale procuratrice di Yoda SPV s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti illustrato da memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

2.1. — Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 184, comma 1, l. fall. (come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. g), d.l. n. 83/2012, convertito con mod. dalla l. n. 34/2012, applicabile *ratione temporis*), per avere la corte d'appello condannato al pagamento della somma di € 295.760,14 tutti gli appellanti - debitore principale e fideiussori - nonostante nei confronti del primo (Guema s.r.l.) fosse pacifico l'intervenuto pagamento soddisfattivo della somma di € 38.543,42 nell'ambito della procedura di concordato preventivo omologato (e poi dichiarato eseguito dal Tribunale di Roma con decreto di archiviazione del 16.2.2026), in violazione dell'effetto obbligatorio vincolante sancito dall'art. 184 l. fall.

2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) nonché "omessa pronuncia", avuto riguardo alla distinzione tra la posizione dei

fideiussori e quella del debitore principale Guema s.r.l., stanti gli effetti parzialmente estintivi nei confronti di quest'ultimo del pagamento falcidiato avvenuto in sede concordataria.

3. — I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

3.1. — Nella procedura di concordato preventivo non è contemplato, come in sede fallimentare, un giudizio di accertamento dei crediti nei confronti del debitore, funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, essendo soltanto prevista, dall'art. 176, comma 1, l. fall., una ricognizione della platea dei creditori ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi (Cass. n. 19602 del 2025, Cass n. 7972 del 2016, Cass n. 20298 del 2014). L'accertamento dei crediti trova infatti la sua sede naturale nell'ambito della cognizione ordinaria (*ex multis*, Cass. n. 208 del 2019).

Pertanto, la sentenza di omologazione del concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 184 l. fall., esclusivamente un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, in ragione dell'efficacia remissorio-liberatoria che caratterizza la procedura concorsuale, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale, ma meramente amministrativo, di carattere deliberativo e -come detto- volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, fermo restando il diritto delle parti di far accertare in via ordinaria il credito e il privilegio che lo assiste (Cass. n. 26560 del 2024).

3.2. — Va altresì ricordato che l'art. 168, comma 1, l. fall. preclude - sino a quando il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa esecutivo - soltanto le azioni esecutive e cautelari, e non anche quelle di accertamento e di condanna (Cass., Sez. 1, n. 8733 del 2025).

3.3. — Deve allora concludersi che la procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza ed

entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, il cui esito, con la quantificazione dell'importo dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la cd. falcidia concordataria – base nel caso di specie risultata inferiore a quella presa a riferimento per il pagamento in sede concordataria – e ciò eventualmente anche in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. n. 27489 del 2006).

Questo peculiare meccanismo di raccordo esistente tra la procedura concordataria e il parallelo giudizio di cognizione ordinaria sul credito è tale da superare anche i timori di parte ricorrente connessi al principio per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, "la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (da ultimo, Cass. n. 2785 del 2025).

Difatti, il giudizio in sede di cognizione ordinaria deve avere il suo corso a prescindere dallo svolgimento della procedura concordataria, poiché il relativo esito potrebbe anche evolvere in risoluzione o annullamento del concordato, ai sensi dell'art. 186 l. fall., con conseguente utilità della pronuncia di condanna frattanto conseguita dal creditore. Pronuncia che deve, come premesso, indicare esattamente titolo e prestazione cui il debitore sia tenuto nei confronti del terzo-creditore, così definendo la controversia tra parti secondo le regole ordinarie, cioè senza condizionamento immediato (su quel giudizio) della parallela vicenda concordataria, stante la reciproca autonomia dei due procedimenti e il differimento della fase realizzativa del credito.

Una volta accertata in via definitiva l'entità del credito e stabilizzatosi l'effetto esdebitatorio del concordato (che sia stato omologato e non risulti risolto o annullato), invece, la pronuncia di condanna incontra un limite conformativo *ex lege*, in forza dell'art. 184 l. fall., che regolerà la ripartizione concordataria e sarà semmai invocabile anche in sede di opposizione alla esecuzione contro l'azione del creditore che, eventualmente e ciononostante, chieda la soddisfazione per l'intero, in violazione della richiamata disposizione di legge.

3.4. — Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza del ricorso, ma non la sua inammissibilità "per abuso del diritto e del processo" (anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.) eccepita dal controricorrente.

4. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidata in dispositivo.

5. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/06/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro